Anno 1872. **Roma - Sabato, 25 Maggio** **Num. 144.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi **10**, per tutto il Regno centesimi **15**.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. **25**. Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**

In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 807 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi sull'istruzione secondaria vigenti nel Regno;

Veduti i Nostri decreti 1° settembre 1865, n. 2498, 23 settembre 1869, n. 5289, e 6 aprile 1870, n. 5616;

Udito il parere della Giunta superiore, a cui s'appartiene la direzione e la sorveglianza degli esami di licenza liceale per tutto il Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il regolamento per gli esami di licenza liceale, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la Pubblica Istruzione, è approvato.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentarie contrarie al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

REGOLAMENTO.

Art. 1. Chiunque vuol sottomettersi alle prove per la licenza liceale deve inscriversi, entro gli ultimi quindici giorni di maggio, presso il Regio liceo della provincia a cui appartiene, o nella quale ha compito gli studi.

È fatta eccezione soltanto pei giovani della provincia di Napoli, i quali s'iscriveranno presso il Regio provveditore.

Gli alunni dei licei pareggiati s'iscriveranno presso il Regio provveditore della provincia in cui trovasi l'Istituto.

Nessuno può iscriversi presso il liceo di un'altra provincia, se non per giustificata necessità, e ottenutone il permesso dal Ministero.

Art. 2. Per ottenere l'iscrizione il candidato deve presentare:

1° Una domanda scritta e firmata da lui, nella quale siano indicati gli studi fatti, e la scuola pubblica o privata da cui proviene;

2° Il certificato del corso da lui compito, rilasciato dal capo del liceo o della scuola privata che ha frequentato, ovvero dal padre, se egli è stato istruito sotto la vigilanza paterna;

3° Un attestato rilasciato dal Regio provveditore, nel quale sia dichiarato non essere il candidato stato iscritto nell'anno scolastico in corso nè alla prima, nè alla seconda classe di un liceo Regio o pareggiato;

4° La quitanza di pagamento della tassa di esame prescritta dalla legge;

5° L'attestato della licenza ginnasiale, conseguita non meno di tre anni avanti l'epoca dello esame di licenza liceale.

Quest'obbligo però incomincia soltanto nel prossimo anno scolastico 1872-73.

I candidati che s'iscrivano nello stesso Regio liceo in cui fecero gli studi sono dispensati dall'obbligo prescritto ai numeri 2 e 3.

Art. 3. Ogni anno, non più tardi del mese di aprile, le autorità scolastiche provinciali faranno note agli interessati le prescrizioni contenute nel precedente articolo con un avviso a stampa da pubblicarsi nel capoluogo e nei principali comuni della provincia.

Un esemplare di questo avviso resterà affisso nel locale dei licei per tutto il tempo in cui saranno aperti i registri d'iscrizione.

Art. 4. Le liste degli inscritti, disposte per ordine alfabetico, saranno dai presidi dei licei trasmesse al Regio provveditore e da questo inviate al Ministero.

Il Ministro, ricevute le liste e sentito l'avviso della Giunta superiore, stabilisce le sedi e i giorni degli esami e nomina le Commissioni esaminatrici. La notizia delle sedi e dei giorni fissati per le prove sarà data con ordinanza Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e da comunicarsi ai presidenti dei Regi licei ed alle autorità scolastiche provinciali.

Art. 5. Le Commissioni esaminatrici sono composte di sei membri, non compreso il presidente, il quale peraltro può anche essere nominato esaminatore. Le Commissioni si dividono in due sezioni, l'una letteraria e l'altra scientifica, ciascuna di tre membri.

La prima esamina sul greco, latino, italiano, storia e geografia e filosofia; la seconda sulla matematica, storia naturale, fisica e chimica. Il presidente della Commissione presiede ad entrambe, ma non dà voto se non quando è chiamato ad esaminare. In questo caso egli vota soltanto in quella sezione, alla quale appartiene come esaminatore.

Art. 6. Dove il numero degli inscritti lo esige, può il Ministro nominare più Commissioni esaminatrici, che siedano separatamente e diano gli esami nel medesimo tempo, ovvero successivamente. Gli alunni privati saranno in tal caso ripartiti fra le diverse Commissioni dal Regio provveditore.

Per la supplenza o la sostituzione di alcuno dei membri della Commissione, il presidente deve rivolgersi al Ministero, e in caso di urgenza al provveditore, il quale darà subito notizia al Ministero del provvedimento preso.

Art. 7. La Giunta superiore stabilisce le norme per gli esami, compila i programmi per le prove orali, sceglie le materie sulle quali deve essere fatta la prova in iscritto, e provvede alla compilazione dei temi.

La stampa dei temi è fatta per cura del segretario della Giunta, il quale vi assiste personalmente, riceve e custodisce i fogli, prepara i pieghi suggellati da inviare ai presidenti delle Commissioni, e sull'ordine del Ministero li consegna per la spedizione.

Ogni piego deve portare segnata sulla soprascritta la qualità del tema in esso contenuto, e l'indicazione del giorno e dell'ora in cui dev'essere aperto.

Art. 8. Nel giorno e nelle ore indicate per ciascun esperimento il presidente della Commissione, insieme con l'autorità scolastica della provincia, fa la chiama dei candidati iscritti, e li invita a segnare il loro nome in un apposito registro, avendo cura di riscontrare la scrittura di ciascuno con quella della rispettiva domanda di iscrizione.

Aperto poscia in presenza di tutti il piego suggellato, detta il tema, o ne consegna un esemplare a ciascun alunno, secondo che la qualità del tema stesso, o delle carte dischiuse, esigerà o l'uno o l'altro di questi modi.

Il presidente non farà seguire alla lettura del tema verun commento o spiegazione. Soltanto, qualora ne sia richiesto, potrà mostrare ai candidati l'originale del dettato, affinchè lo raffrontino col loro scritto.

Art. 9. Per ogni prova in iscritto sono assegnate ai candidati sei ore, dalle 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane, trascorse le quali tutti i lavori devono essere consegnati. L'ora stabilita per il principio e per la durata dell'esame è invariabile per tutte le sedi, nè il presidente della Commissione, nè l'autorità scolastica provinciale hanno facoltà di cambiarla.

Art. 10. La Commissione, sotto la direzione del presidente, invigila i candidati per tutto il tempo delle prove scritte. L'assistenza dovrà essere ripartita in modo che due commissari siano sempre presenti nell'aula.

Art. 11. Non sarà permesso ai candidati di comunicare fra loro, nè di avere comunicazione di sorta con persone fuori dell'aula.

L'uscita non sarà concessa se non due ore dopo dettato il tema, e di ciò i commissari dovranno dare avviso ai canditati. Il permesso accordato dopo trascorse le due ore non potrà eccedere pochi minuti, e il candidato prima di allontanarsi dovrà consegnare il tema e la parte di lavoro già scritto.

Art. 12. Si dovrà vietare in modo assoluto che venga introdotto qualsiasi cibo nell'aula. I candidati saranno avvertiti in tempo di ciò, affinchè possano o venire provveduti di cibo, o far prima la loro refezione.

Art. 13. Il candidato dovrà scrivere il proprio lavoro sulla carta a ciò destinata, e che gli verrà fornita dal presidente della Commissione; essa porterà il marchio del liceo e la firma del presidente stesso. Gli elaborati scritti sopra altri fogli saranno annullati.

Di ciò dovrà darsi avviso ai candidati al momento della dettatura del tema.

Art. 14. Per l'esame non è permesso di servirsi se non del vocabolario e delle tavole logaritmiche. Il candidato che non ne fosse provvisto non potrà ricorrere ai libri dei compagni.

Chiunque sarà trovato in possesso di altri libri o scritti verrà rimandato dall'aula, e il suo lavoro sarà annullato.

Art. 15. D'ogni circostanza che possa dar sospetto di frode, o in qualsiasi modo far dubitare della sincerità dell'esame, dovrà essere tenuta nota dai commissari, affinchè ne sia fatta menzione nei verbali. Dei casi più gravi il presidente darà immediata notizia al Ministero pei provvedimenti che fossero richiesti.

Potrà il Ministro, secondo l'importanza del caso, rimandare, per la sessione in corso, uno o più candidati da tutti gli esami.

Art. 16. Compiuto il lavoro, il candidato scrive il suo nome e cognome a piede del foglio e sulla copertina esterna insieme colle altre indicazioni ivi richieste. Lo consegna poscia ai due commissari presenti, i quali lo firmano entrambi, indicando l'ora in cui venne presentato e il numero e la durata delle assenze concesse.

Prima però si accertano che non manchi alcuna delle indicazioni prescritte, e specialmente, per gli studenti privati, quella dell'Istituto o dell'insegnante presso cui hanno fatto il corso.

Art. 17. Gli esami orali hanno luogo nei giorni stabiliti dal Ministero, e sono dati su tutte le materie in conformità dei programmi e delle istruzioni mandate dalla Giunta superiore. L'esame in ciascuna materia durerà per ogni candidato non meno di quindici minuti.

Art. 18. Il giudizio sulle prove tanto scritte, quanto orali, è espresso con numeri dall'uno al dieci corrispondenti al grado di merito. Ciascun esaminatore dispone di dieci punti per ogni prova, e concorre a dare il voto sopra ciascuna nella sezione di cui fa parte. Il voto però è complessivo e deve essere ridotto in decimi.

Esso sarà scritto non solamente in numeri, ma anche in lettere, e sarà convalidato dalla firma di tutti gli esaminatori che vi presero parte.

Il giudizio delle Commissioni esaminatrici è definitivo per ciò che riguarda la sorte dei candidati.

Art. 19. La revisione degli elaborati sarà fatta in modo che siano segnati tutti gli errori e i luoghi meritevoli di censura, e si veda dal numero e dalla qualità di questi il criterio seguito dagli esaminatori e la ragione dei voti. Saranno segnati in lapis nero gli errori di lingua e di grammatica, e con lapis rosso quelli riguardanti le idee e la sostanza del componimento.

Le Commissioni eseguiranno con particolare cura questa revisione, la quale deve fornire la prova della scrupolosità e della esattezza dei giudizi dati.

Art. 20. Quei lavori che fossero trovati conformi o in tutto o in parte, per essere stati copiati tra candidati, o che recassero i segni manifesti di una frode, saranno annullati.

Art. 21. I voti degli esami saranno notati su due registri firmati entrambi dal presidente e dagli altri membri della Commissione esaminatrice.

Uno di questi registri sarà conservato o dalla presidenza del liceo, o dalla autorità scolastica provinciale, secondo che l'iscrizione degli alunni sarà stata fatta presso l'una o presso l'altra; l'altro sarà spedito al Ministero insieme cogli elaborati dei giovani e coi verbali di ciascheduno esame. Il presidente vi aggiungerà una relazione, nella quale darà conto dell'operato della Commissione e dell'andamento e della riuscita degli esami, e farà quelle considerazioni e quelle proposte che gli verranno suggerite dai bisogni dello insegnamento.

Art. 22. Alla relazione sarà unita una nota fatta per ordine di merito dei giovani che si saranno segnalati nelle due prove scritta ed orale, di quelle materie in cui la doppia prova è richiesta. Questa nota sarà divisa per materie, e dovrà portare per ogni segnalato, oltre al voto espresso in punti, un giudizio scritto che dia le ragioni della scelta. Dove non si trovino candidati da segnalare, il presidente della Commissione lo dichiarerà nella sua relazione.

Art. 23. Per ottenere la licenza liceale occorre avere riportato i sei decimi dei punti sopra ciascuna prova d'esame. In quelle materie però nelle quali l'esame consta di due prove, scritta ed orale, l'esame si riterrà superato se il candidato, avendo riportato cinque decimi in una prova, avrà nell'altra raggiunto otto decimi.

I candidati che avranno ottenuto meno di cinque decimi nella prova scritta, non saranno ammessi alla prova orale.

In nessun altro caso è concesso compenso di voti.

Questo compenso non ha luogo per l'esame d'italiano. Quei candidati pertanto che nel componimento italiano non avranno ottenuto sei decimi, non saranno ammessi alla prova orale.

Art. 24. Pei giovani che non raggiunsero il numero dei punti prescritto, o che per malattia o per altra legittima causa furono impediti di sostenere tutti o parte degli esami nella sessione ordinaria, può il Ministro, sentita la Giunta superiore, stabilire una sessione straordinaria d'esami nel mese d'ottobre dello stesso anno. I candidati potranno in questa sessione fare o ripetere l'esperimento in quelle sole materie in cui sono stati deficienti.

L'iscrizione per questa sessione si fa nel modo prescritto per la sessione ordinaria.

Art. 25. Gli esami nella sessione straordinaria sono gratuiti pei candidati già inscritti nella prima sessione. Questi però devono sostenerli in quella stessa sede nella quale da prima si presentarono.

Potrà nondimeno il Ministro, in caso di giustificata necessità, concedere che un candidato ripari o compia l'esame in una sede diversa da quella dove si è presentato nella sessione ordinaria.

Art. 26. L'aver superato nella sessione ordinaria una delle due prove, orale o scritta, in quelle materie in cui la doppia prova è imposta, non dispensa il candidato quando sia fallito nell'altra prova, o per qualsiasi motivo non abbia potuto compierla, di rifare da capo tutte e due le prove nella sessione straordinaria.

Art. 27. I candidati, i quali nell'una e nell'altra sessione non saranno giunti a superare tutte le prove, sia per insufficienza nell'esame, sia perchè impediti di sostenerne alcuna per qualsiasi causa, anche di malattia, non potranno conseguire la licenza se non rinnovando per intero l'esame. Da quest'obbligo sono eccettuati coloro che, sostenuto l'esame in tutte le materie, furono approvati in più della metà di esse, e, computate così le prove vinte, come le fallite, ottennero complessivamente un numero di voti almeno superiore di uno al minimo richiesto per l'approvazione, qualora avessero superato tutte le prove. Questi però saranno ammessi soltanto nella sessione ordinaria dell'anno successivo a rifare l'esame in quelle sole materie in cui caddero.

Se cadono anche in questo esperimento, dovranno rifare da capo l'intero esame.

Art. 28. Gli esami nella sessione straordinaria si danno colle stesse norme e discipline che regolano quelli della sessione ordinaria. Il presidente della Commissione, compiute le operazioni, trasmette al Ministero i registri dei voti e gli elaborati dei giovani insieme coi verbali, e con una relazione sull'andamento degli esami. Nei registri avrà cura che i voti riportati nella prima sessione siano distinti da quelli riportati nella seconda.

L'indicazione dei segnalati non avrà luogo se non per quelli che, non presentatisi nella sessione ordinaria, hanno fatto nella straordinaria l'intero esame.

Art. 29. Gli attestati di licenza, tanto nella sessione ordinaria quanto nella straordinaria, sono spediti dal Ministero ai presidenti delle Commissioni in quel numero che dai registri apparirà richiesto, e dopo che saranno state riconosciute regolari le operazioni dell'esame.

Art. 30. Compite le operazioni la Giunta superiore dovrà:

1° Classificare per ordine di merito i segnalati, indicando il ramo d'insegnamento in cui si sono distinti, e l'Istituto al quale appartengono;

2° Proporre al Ministro quelli che sono apparsi degni del premio d'onore istituito col Regio decreto 3 maggio 1866;

3° Raccogliere dagli atti di esame tutto ciò che può servire a far conoscere l'indirizzo degli studi e il merito degli insegnanti nei singoli Istituti;

4° Riferire intorno all'andamento degli esami e all'operato delle Commissioni, proponendo quei provvedimenti che apparissero necessari a dare efficacia agli esperimenti, e a migliorare la condizione dell'istruzione secondaria.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. CORRENTI.

Il N. CCLXXII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, numero 4513;

Visto l'art. 2 del regolamento della Deputazione provinciale di Pesaro Urbino, approvato con Regio decreto del 5 agosto 1869;

Visto il successivo Nostro decreto del 22 novembre 1871;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio comunale di Auditore in adunanza del 3 novembre 1871;

Vista la deliberazione della Deputazione predetta del 21 febbraio 1872;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la deliberazione emessa nel 21 febbraio 1872 dalla Deputazione provinciale di Pesaro Urbino, con la quale si autorizza il comune di Auditore a mantenere in vigore pel 1872 la tariffa per la tassa di famiglia già applicata nel precedente esercizio 1871, e ad eccedere conseguentemente di lire 5 il limite massimo stabilito per detta tassa in lire 20, elevandolo così fino a lire 25.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Relazione a S. M. *fatta dal Ministro della Guerra in udienza del 4 maggio 1872.*

SIRE,

Al trattamento delle truppe in marcia provvede, sebbene in modo non del tutto completo, il R. decreto del 25 marzo 1852, e a quello devoluto alle truppe agli accantonamenti fu sin qui provveduto con disposizioni che emanarono di tratto in tratto in epoche diverse, sempre improntate alle esigenze delle circostanze per le quali venivano adottate.

Nei regolamenti amministrativi fanno perciò difetto quell'unità di concetto, quel principio generale direttivo, che regoli le competenze in relazione colle differenti posizioni in cui possono trovarsi i corpi dell'esercito.

Nell'applicazione delle disposizioni succennate si dovette infatti riconoscere come per quanto siasi da' miei predecessori posta ogni cura per provvedere in modo conveniente ed uniforme a tutti i bisogni, pure la pratica segnalò alcune lacune e taluni difetti cui, a parere del riferente, è necessario riparare.

Questo inconveniente già per se stesso abbastanza grave, e la evidente necessità di porvi riparo, riordinando e determinando con un solo concetto per guida, le competenze alle truppe nelle posizioni sopra accennate, indussero il riferente a fare studi e raccogliere dati di confronto, onde trarne una base su cui formulare un progetto che rispondesse nel miglior modo possibile allo scopo prefisso.

Questo progetto, ridotto in schema di Reale decreto, ha ora l'onore di rassegnare all'approvazione di V. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto delli 25 marzo 1852, con cui venne stabilito il soprassoldo di marcia;

Visto il Nostro decreto in data 15 settembre 1866 e quelli precedenti relativi al trattamento alle truppe in accantonamento;

Ritenuta la necessità di stabilire in modo uniforme e corrispondente ai bisogni delle truppe nelle varie loro posizioni il trattamento di marcia e di accantonamento;

Sulla proposizione del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. A decorrere dal 1° giugno 1872 il trattamento da corrispondersi alle truppe in marcia ed agli accantonamenti è stabilito nella conformità risultante dalle annesse tabelle *A* e *B* d'ordine Nostro firmate dal Ministro della Guerra.

Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni sinora in vigore circa il trattamento delle truppe nelle due posizioni suindicate.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà registrato alla Corte de' conti.

Dato a Napoli, lì 4 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

(A)

Tabella del soprassoldo giornaliero alle truppe ed ai personali attinenti all'esercito in marcia.

GRADI.	Soprassoldo giornaliero
Ufficiali e loro assimilati.	
Comandante di corpo d'esercito	15 »
Luogotenente generale e maggiore generale comandante di divisione	12 »
Maggiore generale e colonnello comandante di brigata	9 »
Colonnello e luogotenente colonnello comandante di corpo	5 »
Luogotenente colonnello e maggiore	3 50
Capitano	2 50
Luogotenente e sottotenente	1 80
Truppa.	
Sott'ufficiale	» 20
Caporale e soldato	» 10
Personali attinenti all'esercito.	
Impiegati collo stipendio sino a L. 1000	3 »
Id. id. maggiore di L. 1000 sino a 2200	4 »
Id. id. id. 2200 id. 3500	5 »
Id. id. id. 3500 id. 5000	6 »
Id. id. id. 5000 id. 7000	7 50
Id. id. id. 7000	9 »

Avvertenze.

§ 1. Il soprassoldo di marcia costituisce un supplemento di stipendio per gli ufficiali assimilati ed impiegati dipendenti dal Ministero della Guerra, ed un supplemento all'assegno ordinario per i sott'ufficiali, caporali e soldati, e si corrisponde quando sono in marcia riuniti in corpo.

§ 2. Il soprassoldo è giornaliero, compete per il giorno di partenza, per le giornate di marcia e per quella di arrivo a destinazione.

Alle truppe che muovono per esercitazioni militari non compete però il soprassoldo se non quando rimangono oltre 24 ore fuori del luogo di loro residenza.

§ 3. Nei casi in cui i corpi o reparti di corpo debbono soffermarsi in marcia per qualunque motivo prima di raggiungere la loro destinazione, sarà, per la durata del soggiorno, continuato il soprassoldo non però al di là di 3 giorni, non computato quello dell'arrivo nè quello della partenza.

§ 4. È a carico del bilancio dello Stato la spesa del soprassoldo di marcia che si corrisponde ai corpi o reparti di corpo sino e compresa la compagnia.

È a carico della massa generale uomini dei rispettivi corpi quella per il soprassoldo che è corrisposto ai reparti di corpo al disotto della compagnia.

§ 5. Agli assimilati a grado di ufficiale allorchè si muovono presso corpi di truppa in marcia, spetta il soprassoldo stabilito per il grado cui sono assimilati.

Agli impiegati degli altri personali attinenti all'esercito, non assimilati a grado, parimenti presso corpi di truppa, spetta il soprassoldo stabilito dalla presente tabella, secondo lo stipendio rispettivo.

§ 6. Questo soprassoldo non può essere cumulato con quello d'accantonamento, di sicurezza pubblica, nè coll'indennità di via, nè con qualsiasi altro assegnamento eventuale o casuale.

Sarà però continuata l'indennità d'alloggio di L. 13 al mese agli ufficiali subalterni concessa con R. decreto 24 giugno 1869.

Ai sott'ufficiali, caporali e soldati, comandanti come guide, scrivani, piantoni ed inservienti presso ai comandi generali o presso uffici militari al seguito delle truppe, saranno pure continuati i soprassoldi speciali per essi rispettivamente stabiliti oltre il soprassoldo di marcia.

§ 7. Coloro che fungono le veci o disimpegnano incumbenze di un grado superiore a quello di cui sono rivestiti, non hanno diritto al soprassoldo assegnato alla carica che cuoprono, a meno che siano destinati a tali funzioni con decreto Reale o determinazione Ministeriale.

§ 8. Cessa il soprassoldo a coloro che, essendo in marcia con truppe cui è assegnato siffatto trattamento, non possono più seguitare le truppe in marcia, per malattia, licenza o per qualsiasi altra causa.

Napoli, lì 4 maggio 1872.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra

RICOTTI.

(B)

Tabella del soprassoldo giornaliero alle truppe ed ai personali attinenti all'esercito agli accantonamenti.

GRADI	Soprassoldo giornaliero
Ufficiali e loro assimilati.	
Comandante di corpo d'esercito	10 »
Luogotenente generale e maggiore generale comandante di divisione	8 »

Maggiore generale o colonnello comandante di brigata	6	»
Colonnello e luogotenente colonnello comandante di corpo	3	»
Luogotenente colonnello e maggiore	2	»
Capitano	1	20
Luogotenente e sottotenente	»	80
Truppa.		
Sott'ufficiale	»	10
Caporale e soldato	»	05
Personali attinenti all'esercito.		
Impiegati collo stipendio sino a L. 1000	1	50
Id. id. maggiore di L. 1000 sino a 2200	2	»
Id. id. id. 2200 id. 3500	3	»
Id. id. id. 3500 id. 5000	4	»
Id. id. id. 5000 id. 7000	5	»
Id. id. id. 7000	6	»

Avvertenze.

§ 1. Il soprassoldo di accantonamento costituisce un supplemento di stipendio degli ufficiali, assimilati ed impiegati dipendenti dal Ministero della Guerra ed un supplemento all'assegno ordinario dei sott'ufficiali, caporali o soldati:

È dovuto:

a) Alle truppe che sono distolte per esercitazioni militari per oltre 24 ore dall'ordinaria loro residenza ma non può continuare oltre 30 giorni senza speciale autorizzazione del Ministero;

b) Alle truppe che essendo in marcia debbono soffermarsi per qualunque motivo prima di raggiungere la destinazione, ed in questo caso decorre dopo i primi tre giorni pei quali compete il soprassoldo di marcia e non può continuare oltre a 15 giorni.

Presentandosi casi non contemplati nelle presenti avvertenze sarà provveduto con disposizione apposita del Ministero.

§ 2. Il soprassoldo è giornaliero; decorre dal giorno susseguente a quello dell'arrivo sul luogo, subentrando al soprassoldo di marcia, e continua sino a tanto che non è mutata la posizione che ha conferito alle truppe il diritto a questo trattamento.

§ 3. È a carico del bilancio dello Stato la spesa del soprassoldo di accantonamento che si corrisponde ai corpi e reparti di corpo sino e compresa la compagnia.

È a carico della massa generale uomini dei corpi rispettivi quella per il soprassoldo che è corrisposto ai reparti di corpo al disotto della compagnia.

§ 4. Agli assimilati a grado di ufficiale allorchè si trovano presso corpi di truppa in accantonamenti, spetta il soprassoldo stabilito pel grado cui sono assimilati.

Agli impiegati degli altri personali attinenti all'esercito, non assimilati a grado, parimente presso corpi di truppa in accantonamento, spetta il soprassoldo stabilito dalla presente tabella secondo lo stipendio rispettivo.

§ 5. Questo soprassoldo non può essere cumulato con quello di marcia, di sicurezza pubblica, nè coll'indennità di via, nè con qualsiasi altro assegnamento eventuale o casuale.

Sarà però continuata l'indennità d'alloggio di lire 13 al mese agli ufficiali subalterni, concessa con R. decreto 24 giugno 1869.

Ai sott'ufficiali, caporali e soldati, comandati come guide, scrivani, piantoni ed inservienti presso i comandi generali o presso uffizi militari al seguito delle truppe saranno pure continuati i soprassoldi speciali per essi rispettivamente stabiliti, oltre il soprassoldo di accantonamento.

§ 6. Coloro che fungono le veci o disimpegnano incumbenze di un grado superiore a quello di cui sono rivestiti non hanno diritto al soprassoldo assegnato alla carica che cuoprono a meno che siano destinati a tali funzioni con R. decreto o determinazione Ministeriale.

§ 7. Cessa questo soprassoldo a coloro, che per causa di malattia, licenza o per qualsivoglia altro motivo debbono lasciare la posizione per la quale le truppe furono ammesse a godere questo trattamento.

Napoli, li 4 maggio 1872.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M. ha, in udienza del 10 maggio 1872, fatte le seguenti disposizioni:

Mariotti cav. Federico, capitano nell'arma d'artiglieria,
Hawerman Luigi, id. id.,
Gastaldi Carlo Alberto, id. id.,
Malaspina marchese Ladislao, id. id.,
Morini Vincenzo, id. id., sono promossi al grado di maggiore nell'arma stessa;
Bellezza Alfonso, luogotenente nell'arma di artiglieria,
Rossi Giuseppe, id. id.,
Imberti Cesare, id. id.,
Milanesio Giuseppe, id. id.,
Viglezzi Ippolito, id. id.,
Padulli nob. Pietro, id. id.,
Baggi Felice, id. id.,
Cardone Giuseppe, id. id.,
Ferraris Leonardo, id. id.,
Gianelli Carlo, id. id.,
Campini Leone, id. id.,
Morandotti Stefano, id. id.,
Falta Luigi, id. id.,
Lanzavecchia Gio. Battista, id. id.,
Bora Felice, id. id.,
Cisternino Nicola, id. id.,
Coop Giovanni, id. nell'arma del Genio,
Bellini Salvatore, id. id.,
Dazzo Zaverio, id. id.,
Buschetti cav. Flaminio, id. id., sono promossi al grado di capitano nell'arma rispettiva.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è aperto un concorso per titoli ed esame alla cattedra di chimica generale ed applicata e merceologia vacante nell'Istituto tecnico di Napoli, alla quale è annesso l'annuo stipendio di lire 3000.

Gli aspiranti dovranno presentare i loro titoli non più tardi della fine del mese di giugno al Ministero predetto.

La Commissione sarà composta di cinque membri, tre di nomina del Governo, uno della Deputazione provinciale ed uno dello Istituto d'incoraggiamento di Napoli. Il presidente sarà scelto dal Ministero.

L'esame si darà sopra i programmi di chimica numeri XI, XII, XVI, XVII e XIX, pubblicati nel nuovo ordinamento degli Istituti tecnici (ottobre 1871) e comprenderà tre prove nell'ordine seguente:

A) Una prova scritta consistente in una memoria da compilarsi in otto ore sopra un quesito estratto a sorte da una serie di temi tolti dai programmi di chimica generale e chimica tecnologica;

B) Una prova orale consistente in una lezione di chimica generale susseguita da una conferenza sopra un tema di chimica applicata;

C) Un esercizio di laboratorio consistente in una determinazione analitica qualitativa di un miscuglio complessivo di diverse sostanze, oppure nelle diverse prove occorrenti ad una determinazione quantitativa speciale.

I temi tanto della lezione, quanto della conferenza saranno estratti a sorte e consegnati ai candidati due ore prima dell'esperimento.

Sono ammessi a concorso:

A) Coloro che siano licenziati da un Istituto o Scuola superiore, oppure siano muniti di diploma della facoltà matematica o di scienze fisico-naturali, e i quali provino d'aver atteso praticamente agli studi di chimica generale e di qualcuna delle sue applicazioni;

B) Coloro che presentemente sono incaricati di un insegnamento di chimica nella qualità di professori o di assistenti.

Con speciale avviso saranno determinati i giorni delle prove.

Roma, 21 maggio 1872.

Pel Ministro: LUZZATTI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso alla cattedra di fisica vacante nella R. Università di Cagliari.

A norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859 è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di fisica nella R. Università di Cagliari.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande di ammissione al concorso e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il 31 luglio p. v., dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli, o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 12 maggio 1872.

Il Segretario Generale
G. CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita inscritta al consolidato 5 p. 0/0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Milano.

N. 54607, Caveri Giovanni e Greca, nubile, domiciliati in Firenze, minori rappresentati dal loro padre Paolo, per lire 1825.

Allegandosi l'identità della persona della contitolare Caveri Greca di Paolo con quella di Caveri Giovanna, Maria, Luigia, Isabella, Eulalia, Emilia e Filomena.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 13 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(1ª *pubblicazione*.)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 p. 0/0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli.

N. 139414, Ruggiero Marianna, Michele, Vincenzo, Antonio e Salvatore fu Gaetano, minori sotto l'amministrazione di Domenica Cappabianca loro madre e tutrice, domiciliati in Napoli, per lire 25.

Allegandosi l'identità del sopranominato Ruggiero Antonio con Ruggiero Antonia nubile.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizione alcuna, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 17 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(1ª *pubblicazione*)

Si è chiesto il tramutamento al portatore della rendita di lire 70, iscritta al n. 95095 dei registri di Napoli, a favore di Tafuri Francesco Paolo di Carlo, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre; allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Tafuri Francesco di Carlo in oggi maggiore, ecc., ecc.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta operazione.

Firenze, 17 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

In conformità al prescritto dell'articolo 146 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che quest'Amministrazione ha provveduto alla restituzione a chi di diritto del deposito appresso notato dichiarando diventata nulla e di nessun valore la cartella che lo rappresentava stata smarrita.

Deposito della somma di L. 21,550, fatto da Bono Antonio, Borra Giacomo ed Osella Filippo e per essi dal rispettivo loro procuratore signor Borelli causidico Luigi di osservanza e per gli effetti della sentenza 9 ottobre 1857 del tribunale provinciale di Saluzzo nella causa contro Accastelli Giuseppe, come da cartella n. 8574 emessa dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Torino.

Firenze, addì 21 maggio 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale,
L'Ispettore Generale: GALLETTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.
(*Prima pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 136 del regolamento approvato con Real decreto 8 ottobre 1870, num. 5942;

Si notifica che i titolari delle sotto designate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, hanno ricorso a quest'Amministrazione, affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, loro ne vengano rilasciati nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE SUL CUI REGISTRO È ISCRITTA LA RENDITA
	40159	Barberis Carlo Giuseppe, banchiere dei sali e tabacchi, fu Alberto, domiciliato in Broni L.	25 »	
	71559	Comunità di Agliano (Asti) »	10 »	
	24495	Comunità di Montegrosso d'Asti (Asti) »	10 »	
	1088	Tavolaj Filippo fu Spirito, domiciliato in Torino »	200 »	
	1089	Detto »	100 »	
	7755	Detto »	600 »	
	123639	Opera Pia istituita dal fu Giovanni Domenico Pia in Cornegliano d'Alba (Alba), amministrata dal rettore *pro tempore* »	140 »	
	Asseg. provvis. 4763	Corpo subalterno dei sacerdoti semplici nella chiesa recettizia di Radicena in Calabria Ultra 1	1 50	
	38836	Thorens Luigi Francesco fu Giuseppe Maria, domiciliato in Thonon »	50 »	
	23705	Beneficio parrocchiale d'Angrogna (Pinerolo) »	90 »	Torino
	32994	Parrocchiale d'Angrogna, diocesi di Pinerolo, amministrata dal provvisto *pro tempore* (Annotata d'ipoteca) »	200 »	
	20428	Sironi Faustino fu Antonio, domiciliato in Como (Annotata d'ipoteca) »	10 »	
	58038	Fondazione Lercaro Geronima, *quondam* Nicolò, moglie del *quondam* Francesco Giustiniano, per celebrazione di messe di cui nell'elenco 329, art. 54 del Debito perpetuo »	110 »	
	59190	Fondazione di Lercaro Geronima fu Nicolò, moglie del fu Francesco Giustiniano, per celebrazione di messe (Annotata) »	65 »	
	184985	Mattei Angela, nubile, del vivente Giorgio, domiciliata in Genova, minore sotto l'amministrazione della di lei madre Paola Becchi (Con avvertenza) »	140 »	
	72172	Zanoli Pietre (Con avvertenza) »	70 »	
	56906	Opera Pia di Monterosso »	30 »	
	66810	Congregazione di Carità di Monterosso »	210 »	
5 p. 0/0	55386	Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Napoli *pro tempore*, pel Monastero dei Padri Riformati di S. Pietro ad Aram per la proprietà e per l'usufrutto a Maria Giuseppa Imparato fu Francesco, vita sua durante, domiciliata in Napoli (Annotata d'ipoteca) (Certificato d'iscrizione e certificato d'usufrutto) »	85 »	
	40533	Ossorio Rosalba fu Francesco Maria, per la proprietà e per l'usufrutto a Vela Irene fu Giovanni Battista, domiciliata in Napoli (Solo certificato d'iscrizione) »	510 »	
	92810	Parrocchiale chiesa sotto il titolo dei Santi Filippo e Giacomo in Ventaroli, rappresentata dal parroco *pro tempore* »	15 »	
	144160	Colamini Giuseppe fu Vito, domiciliato in Napoli »	30 »	
	153305	Santacroce Beatrice di Carlo, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre, domiciliata in Napoli »	190 »	
	161471	Detta	125 »	
	64383	Percuoco Filippo, di padre ignoto, domiciliato in Napoli (Vincolata per cambio militare)	30 »	
	Asseg. provvis. 22030	Detto »	4 »	
	95767	D'Eugenio Andrea fu Pietro, domiciliato in Napoli (Annotata d'ipoteca) »	330 »	
	20817	Cirillo Camilla fu Gioacchino, domiciliata in Napoli (Annotata d'ipoteca) »	85 »	Napoli
	Asseg. provvis. 7094	D'Auria Anna ed Agnese fu Bartolomeo, domiciliate in Napoli (Annotata d'ipoteca) »	2 50	
	39734	Guida Clemente fu Paolo, dimorante in Napoli »	85 »	
	3092	Albano Nicola fu Antonio, domiciliato in Napoli »	25 »	
	79948	Detto »	20 »	
	156252	Fiodo Domenico fu Gennaro, domiciliato in Napoli	20 »	
	159927	Capomazza Emilio, Gennaro, Guglielmo, Enrico, Carolina e Camilla fu Carlo, minori sotto l'amministrazione della loro madre Giuseppa Blanch, domiciliati in Napoli »	100 »	
3 p. 0/0	114	Fortucci Nicola di Carmine, domiciliato in Napoli	66 »	
	21498	Degni Marco fu Giovanni, domiciliato in Napoli »	5,580 »	
	51830	Detto »	5 »	
	82932	Detto »	900 »	
	88728	Detto »	380 »	
	89843	Detto »	155 »	
	125531	Detto »	1,000 »	
	76295	Degni Emanuele fu Giovanni, domiciliato in Napoli »	4,450 »	
	82990	Detto »	100 »	
	84306	Detto »	230 »	
	88655	Detto »	690 »	
	28623	Stagno Carlo fu Pietro, domiciliato in Messina »	235 »	
	43735	Mattina Nicolò fu Martino, domiciliato in Partinico (Annotata d'ipoteca) »	90 »	
5 p. 0/0	12732	Cerrito Salvatore fu Giuseppe, domiciliato in Sant'Agata (Annotata d'ipoteca) »	15 »	
	20702	Detto »	10 »	
	24141	Detto »	5 »	Palermo
	44752	Gaudio Giovanni fu Michele, domiciliato in Palermo (Annotata d'ipoteca) »	30 »	
	38435	Cappellania Laicale di Paolo Mezzasalma in Ragusa »	5 »	
	17671	Zuccalà Luigia Maria ed Angela fu Giuseppe, minori rappresentate da Pecorella Concetta di Antonio, madre e tutrice, domiciliate in Mazzarino »	20 »	
	19670	Sironi Faustino »	10 »	
	47029	Secco Suardo Giulio del vivente conte Giovanni di Milano (Annotata d'ipoteca) »	20 »	
	47028	Secco Suardo sacerdote Federico del vivente conte Giovanni di Milano (Annotata d'ipoteca) »	20 »	Milano
	16955	Opera pia Baudini eretta nella Cattedrale di Fiesole e rappresentata dal suo camerlingo (Con avvertenza) »	351 »	
3 p. 0/0	Asseg. provvis. 746	Cappella a benefizio di San Domenico dei Masi eretta nella chiesa priorìa di S. Michele Arcangelo di Volterra »	2 »	
	6184	Conservatario di Santa Maria del Giglio nel Castello della Sambuca, rappresentato dal suo operaio *pro tempore* (Con avvertenza) »	177 »	Firenze
5 p. 0/0	19285	Antolini Alfredo e Bruno del vivente ingegnere Agostino, domiciliati in Bologna, minori sotto la legittima amministrazione del detto loro padre »	160 »	
Debito Sardo perp. (24 dicembre 1819)	443	Congregazione di Carità di Calle »	79 18	
Deb. Sardo (Creazione 21 agosto 1838)	55	Altea negoziante Stefano fu Giovanni, domiciliato in Tempio (Annotata d'ipoteca) »	100 »	Torino

Firenze, addì 4 maggio 1872.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
PAGNOLO.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

I provvedimenti finanziari del Governo francese dopo la guerra.

Le spese e i danni *diretti* della guerra del 1870-71 si calcolano dai 9 ai 10 miliardi: 5 miliardi e mezzo per contribuzione di guerra e interessi alla Germania; da 3 a 4 miliardi per ispese di guerra, indennità, ecc. (*).

A saldare questo enorme cumulo di spese, precipitato sulla Francia, si provvide coll'ordinario mezzo degli imprestiti sopra emissione di rendita, e colle imposte; sia creandone di nuove, sia aumentando le esistenti, od estendendone l'applicazione.

(*) A questa cifra, benchè assai grossa, convien aggiungere la perdita di pressochè un anno di produzione dell'ingegno, delle braccia e dei capitali; perdita che complessivamente aumenta d'altrettanto quella cifra di 9 a 10 miliardi!

Sull'aprirsi della guerra il governo imperiale faceva un imprestito di 750 milioni, cui teneva dietro bentosto un secondo di 250 milioni decretato dal governo della difesa nazionale; e contemporaneamente si ricorreva alla Banca di Francia, la quale, autorizzata a sospendere il rimborso dei suoi biglietti, ha anticipato fino ad oggi, al governo 1 miliardo 530 milioni.

Finita la guerra civile, il governo del signor Thiers, avutane facoltà dall'Assemblea nazionale, potè contrarre un nuovo imprestito di 2 miliardi, in attesa che circostanze favorevoli consentano di contrarne un altro di altri 3 o 4 miliardi.

Con questi mezzi e i proventi di straordinarii cespiti (per 600 milioni circa) si potè far fronte alle spese correnti e pagare 2 miliardi alla Prussia; dei quali 1 e mezzo già versato e gli altri 500 milioni disponibili pel prossimo ottobre.

Ai nuovi oneri che, sia pel pagamento degli interessi, che per l'ammortamento, venivano a gravitare sul bilancio, fu forza provvedere con nuovi e regolari proventi.

Nella relazione sul bilancio del 1872 il ministro Pouyer-Quertier presentava il seguente specchio delle nuove spese:

Interessi dei tre ultimi imprestiti, 193 milioni;

Interessi dei 3 miliardi ancora dovuti alla Prussia, 150 milioni;

Interessi del debito verso la Compagnia della ferrovia dell'Est, per la parte ceduta alla Prussia, 16 milioni;

Ammortamento pel rimborso alla Banca, 200 milioni;

Interessi alla Banca, 9 milioni;

Per la guardia nazionale mobile, 38 milioni;

Quota sopra diverse imposte, dedotte le economie, 43 milioni.

In totale 650 milioni.

Il ministro delle finanze, nella relazione sul bilancio del 1871, non domandava a tutta prima che 488 milioni, i quali dovevansi ottenere dai seguenti cespiti:

Registro e bollo	milioni	90
Tributi indiretti	»	149
Poste	»	5
Tassa d'esportazione	»	15
Tassa di navigazione	»	5
Zuccaro e caffè	»	34
Tassa sulle materie grezze e tessili	»	170
Tassa sui prodotti dell'estero	»	10
Tassa sul petrolio	»	10
		488

La Commissione del bilancio acconsentiva alle proposte del governo relativamente all'aumento delle tasse registro e bollo e sui tributi indiretti; aggiungeva alle tasse sullo zuccaro e caffè quelle su altre derrate coloniali, e specialmente sul petrolio: proponeva un aumento sui trasporti sulle ferrovie, il raddoppiamento del prezzo delle polveri, la tassa sui cavalli e vetture, sulla trasmissione dei valori; un'imposta sui *clubs* e bigliardi, respingendo la tassa sull'esportazione e sulle materie prime.

La maggioranza dell'Assemblea, d'accordo col governo, rifiutando l'imposta, quantunque indiretta, sulla rendita, progettata dalla Commissione, e tutte le proposte di una tassa qualsiasi sui redditi, dopo lunghe discussioni, approvava successivamente i seguenti provvedimenti per far fronte al *deficit* del bilancio:

Aumento dei diritti di dogana sulle derrate coloniali, sulle sostanze alimentari ed altre di lusso, zuccaro, caffè, cicoria, tè, cacao, tabacchi, cigaretti, vini, liquori, ecc.

Imposta sul petrolio e gli olii di scisto.

Aumento ed estensione del decimo del bollo, tassa sulle assicurazioni e locazioni, cioè: un secondo decimo sulla tassa di registro: due decimi sui diritti di bollo di qualunque natura: aumento del doppio del bollo sugli effetti commerciali: bollo di 25 centesimi sulle quitanze delle ferrovie, del Tesoro, dei valori emessi alla Borsa e sulle quitanze postali.

Aumento da 15 a 30 franchi delle licenze di caccia.

Estensione a qualsiasi trasmissione di valori mobiliari della tassa parziale stabilita colla legge 18 maggio 1870.

Diritto proporzionale di 0,50 ogni 100 lire sugli atti costitutivi di conto corrente; diritto d'ipoteca dell'uno per mille.

Tassa sui contratti d'assicurazione marittima, o contro gli incendi, e sulle locazioni.

Bollo di 10 centesimi a carico del debitore per tutte le quitanze, note o memorie oltre le 10 lire.

Aumento della tassa postale da 20 a 25 cent. per le lettere semplici, e da 30 a 40 per le lettere non affrancate; dell'imposta sulle bevande, della tassa sulle carte da giuoco, della tassa patenti degli esercenti, del prezzo dei tabacchi.

Imposta sui fiammiferi; sulle fabbriche di cicoria, di carta, dell'olio di scisto, sui cavalli e vetture, sui bigliardi, circoli e luoghi di riunione.

Tassa di 20 centesimi sui titoli nominativi, e di 12 cent. sui titoli al portatore.

Tassa suppletiva del 10 per cento sul prezzo de' trasporti de' viaggiatori e bagagli in ferrovie, vetture pubbliche, e battelli a vapore.

Aumento di altri due decimi sugli zuccari.

Tassa, detta di statistica, di 10 cent. per ogni balla:

Sopratassa sulle merci importate su navi estere.

Tassa di carico per ogni tonnellata.

Aumento di due decimi sulla corrispondenza telegrafica.

Aumento del diritto di marchio e bollo sui materiali preziosi; del bollo sulle quitanze delle compagnie ferroviarie, del diritto di trasmissione

sui valori esteri, e tassa sui beni delle manimorte.

La votazione di tutte queste nuove imposte, l'ultima delle quali fu decretata colla legge del 30 marzo scorso, lasciava ancora allo scoperto nel bilancio del 1872 un *deficit* di 100 a 150 milioni, ai quali fu provveduto con operazioni di tesoreria. (*Journal des Economistes*).

NOTIZIE VARIE

Il R. commissario per l'amministrazione temporanea del Monte di Pietà di Roma ha pubblicato quanto segue:

« Visto il decreto 20 ottobre 1871, notificato con manifesto del 28 ottobre 1871, col quale venne riordinato il servizio delle case succursali;

« Ritenuto essere opportuno aumentarne il numero, allo scopo di provvedere ai bisogni degli abitanti nei rioni della città più remoti dallo stabilimento principale;

Dispone:

« Art. 1. Col 1° giugno prossimo sarà aperta una quarta succursale del Monte di Pietà in via della Croce al n. 36.

« Art. 2. Tutte le norme contenute nel citato decreto 20 ottobre 1871 sono estese a questa succursale.

« Art. 3. La prestanza sovra pegno potrà estendersi sino a lire sessanta in tutte le succursali del Monte.

« Art. 4. Lo emolumento a percepirsi per le operazioni di pegno resta fissato per le somme inferiori od uguali alle lire 30 nei limiti di cui all'articolo 2° dell'indicato decreto; per le altre somme sarà aumentato di 15 centesimi per ogni diecina di lire.

« Art. 5. La stessa tariffa regolerà le operazioni di riscossione, alle quali sono abilitate indistintamente tutte le succursali. »

— Per il 1873 la forza dell'esercito tedesco fu determinata nel modo seguente:

L'infanteria, suddivisa in 148 reggimenti di linea, compresa la guardia d'onore, avrà 8584 ufficiali, 25,821 sottoufficiali, 9286 musicanti, tamburini, ecc, 216,156 comuni, 1599 addetti agli spedali e alle ambulanze, 5471 calzolai, sarti, ecc., in totale 258,333 uomini, compresi gli ufficiali, 895 medici, 449 ufficiali pagatori, 448 armaiuoli e 4171 cavalli. Vi saranno inoltre 26 battaglioni di bersaglieri con 522 ufficiali, 1491 sottoufficiali, 338 musicanti, 12,560 comuni, 64 addetti all'ambulanza, 312 operai, i quali ascendono a 14,765 uomini con 52 medici, 26 ufficiali pagatori, 26 armaiuoli e 182 cavalli.

I comandi distrettuali della *landwehr* sono 274. Ad essi sono addetti 558 ufficiali, 2469 sottoufficiali, 2209 comuni, 1 medico, 1 ufficiale pagatore e 3 cavalli.

E così la fanteria risulterà composta di 9674 ufficiali, 277,776 comuni, 948 medici, ecc., e 4356 cavalli.

La cavalleria avrà 93 reggimenti con 2350 ufficiali, 7132 sottoufficiali, 1494 trombettieri, 54,362 comuni, 415 addetti al servizio d'ambulanza, 1865 calzolai, sarti, ecc, 313 medici, 94 ufficiali pagatori, 534 veterinari, 93 armaiuoli, 93 sellai e 69,161 cavalli.

L'artiglieria di campagna, ripartita in 20 reggimenti, avrà 1544 ufficiali, 4871 sott'ufficiali, 578 trombettieri, 22,217 comuni, 263 addetti alle ambulanze, 823 operai, in tutto 28,725 uomini, 145 medici, 22 ufficiali pagatori, 137 veterinari e 14,878 cavalli.

L'artiglieria d'assedio, suddivisa in 10 reggimenti, avrà 667 ufficiali, 2683 sott'ufficiali, 32 musicanti, 10,360 comuni, 99 addetti agli ospedali, 353 operai, 26 medici, 20 ufficiali pagatori, con 285 cavalli.

I 18 battaglioni del treno avranno 221 ufficiali, 860 sott'ufficiali, 37 musicanti, 3061 comuni, 33 addetti alle ambulanze, 189 operai, 19 medici e altrettanti ufficiali pagatori e veterinari con 2274 cavalli.

L'arma del genio sarà composta di 18 battaglioni, più 1 battaglione per il servizio delle ferrovie, con 356 ufficiali, 1307 sott'ufficiali, 253 musicanti, 7654 comuni, 68 addetti alle ambulanze, 234 operai, 38 medici, 19 ufficiali pagatori, 19 armaiuoli, con 139 cavalli.

Alle formazioni speciali apparterranno 82 ufficiali, 938 sott'ufficiali, 19 musicanti, 798 comuni, 624 addetti agli ospedali, 29 operai, 6 medici, 17 ufficiali pagatori, 2 veterinari, con 320 cavalli.

Vi saranno inoltre non addetti ai reggimenti 2061 ufficiali, 175 medici, 1 veterinario e 3329 cavalli.

Riassumendo il tutto, si ha: 16,955 ufficiali, 47,602 sott'ufficiali, 12,237 musicanti, 329,406 comuni, 3138 addetti agli ospedali e alle ambulanze, 9276 operai, 1672 medici, 667 ufficiali pagatori, 693 veterinari, 586 armaiuoli, 93 sellai e 94,742 cavalli.

DIARIO

Il duca di Edimburgo fu nominato socio libero della Compagnia dei pescivendoli della città di Londra, ed ha presieduto il banchetto dato a onor suo. Vi furono pronunziati discorsi dal duca di Edimburgo, dal duca di Cambridge, dal principe Cristiano, dal lord cancelliere, dall'arcivescovo di York, dall'ambasciatore di Persia.

Fu fatto un brindisi all'esercito e all'armata; al qual brindisi il duca di Cambridge rispose: « In questi tempi di pace la Compagnia considera l'esercito e la marina militare come corpi utili che permettono al commercio di compiere tranquillamente e con felice successo vaste operazioni. Tuttavia se mai sorgessero circostanze diverse dalle presenti, le truppe di terra e di mare troverebbero ancora nei mezzi immensi della Compagnia un appoggio prezioso. Faccia Dio che tali circostanze non sorgano giammai; ma se sopravvenissero, ci troverebbero perfettamente pronti a respingere l'invasione o qualunque altra difficoltà che ci si parasse davanti.

« Per quanto a me spetta personalmente, io sono tra coloro che giudicano difficilissima un'invasione del nostro paese. Dirò di più; anzi la reputo quasi impossibile. Ma, siccome le cose improbabili sono tuttavia possibili, perciò è cosa di essenziale importanza il metterci in grado di difendere il paese. È una considerazione capitale, che non conviene mai porre in dimenticanza. L'esercito e l'armata furono sempre il riflesso della nazione. Se lo spirito della nazione è buono, possiamo affermare che anche quello dei due servizi di terra e di mare sarà eziandio eccellente. L'Inglese non è per indole bellicoso; all'opposto, è, calmo e dolce, ma è ben deciso di non lasciarsi torre ciò che gli appartiene. L'Inglese va superbo della sua patria, e si sforza di mantenerla nella sua attuale posizione. Se tale è il sentimento delle masse, tale è pure quello degli ufficiali e dei gregari dei due servizi. Il paese, lo spero, sarà di loro altrettanto orgoglioso quanto dessi vanno orgogliosi del paese.

« Finchè sussisterà questo duplice sentimento, questa fortunata armonia, non pavento alcuna novità, e poco mi curo di quanto potrà avvenire. Io, socio della Compagnia dei pescivendoli e comandante in capo dell'esercito, tengo rivolto lo sguardo fiducioso sull'avvenire dell'Inghilterra, finchè sapremo conservare le istituzioni che ci hanno fatti quali siamo, e che ci manterranno nella fortunata nostra condizione finchè saremo fedeli a noi stessi. »

A Vienna, il ministro dell'interno invitò la Camera dei deputati di procedere alla elezione dei delegati. Quindi il presidente dichiarò che porrà quanto prima all'ordine del giorno la discussione sul Codice di procedura penale.

Il 21 corrente la sala dove tiene le sue sedute l'Assemblea di Versaglia riboccava di gente. Era all'ordine del giorno la interpellanza del signor Rouher in risposta al discorso del signor Audiffret-Pasquier relativo ai mercati ed alla situazione degli arsenali.

Il signor Rouher ha diviso il suo discorso in due parti, nella prima delle quali trattò appunto dei mercati, e nella seconda degli arsenali. In riguardo a questo ultimo argomento egli contestò puramente e semplicemente le cifre accampate dal signor Audiffret-Pasquier. Lesse uno stato del materiale esistente nei magazzini il 1° luglio 1870, e scongiurò il ministro della guerra a dire se un tal documento fosse esatto, dimostrando la impossibilità morale o materiale che siasi commesso errore in questa materia.

Per quel che concerne i mercati il signor Rouher ha principalmente sviluppati due argomenti. In prima egli non ammette che gli uffici sieno chiamati a rispondere delle irregolarità che possono essere commesse. Responsabile è il ministro. Questa, secondo il signor Rouher è la teoria da applicarsi in nome della verità e della giustizia.

In secondo luogo l'oratore distinse fra i mercati conchiusi prima del 4 settembre e quelli che sono stati conchiusi posteriormente. A veder suo i contratti che vennero stipulati prima del 4 settembre furono profittevoli allo Stato o sono giustificabili a ragione della eccezionalità delle circostanze nelle quali si versava e perchè tutti contenevano la clausola risolutiva di poter venir sciolti se non avevano avuto effetto nel termine di quindici giorni. Secondo le parole stesse del signor Rouher egli « stese un quadro sinottico affine di dividere le responsabilità. »

Ventidue contratti vennero conchiusi dal ministero Palikao. Tutti contenevano la clausola risolutiva. Due soli ricevettero un principio di esecuzione prima del 4 settembre e per somme poco importanti. Se gli altri contratti ebbero effetto ciò avvenne perchè si trovò che erano convenienti. E lo stesso presente governo di Francia ne eseguì taluni. In complesso fino al 4 settembre non vi ebbe esecuzione di contratti che per 820 mila franchi, mentre il governo del 4 settembre ne eseguì per 25 milioni ed il governo attuale per tre milioni.

Terminando la sua lunga orazione il signor Rouher si compiacque del principio del servizio militare obbligatorio che sembra doversi applicare fra breve e dicendo che per avviso suo lo scioglimento prematuro dell'Assemblea getterebbe lo scompiglio nel paese.

Il signor Gambetta, al cui indirizzo erano rivolte le parole del signor Rouher relative allo scioglimento prematuro dell'Assemblea, salì alla tribuna per parlare « dell'avvocato dell'impero *in extremis* » ma la seduta era finita e la Camera non gli diede ascolto.

Il signor Audiffret-Pasquier chiese la parola per rispondere il giorno seguente.

Il *Journal Officiel* pubblica la legge che modifica taluni articoli del Codice penale in vista della costituzione del Consiglio di guerra che giudicherà il maresciallo Bazaine.

Tale legge si compone dell'unico articolo seguente:

Articolo unico. Gli articoli 11, 12 e 30 del Codice di giustizia militare sono modificati come segue:

« Art. 11. Per giudicare un generale di divisione o un maresciallo di Francia i marescialli ed i generali di divisione sono chiamati, secondo l'ordine di anzianità, a sedere nel Consiglio di guerra, tranne impedimenti ammessi dal ministro della guerra.

« Il presidente del Consiglio è scelto fra i marescialli designati in virtù del paragrafo precedente, o in mancanza di un maresciallo, fra i giudici designati nelle condizioni determinate dall'articolo 12.

« Art. 12. In mancanza di un numero sufficiente di marescialli, sono chiamati a far parte del Consiglio di guerra, secondo il loro grado d'anzianità e nell'ordine seguente:

« 1° Ammiragli;

« 2° Ufficiali generali che abbiano comandato in capo davanti al nemico. Questi ufficiali generali saranno nominati dal ministro della guerra, il quale rimarrà giudice dei casi d'impedimento.

« Le funzioni di commissario del governo possono essere disimpegnate da un generale di divisione, e quelle di relatore sono esercitate da un ufficiale generale.

« Art. 30. Allorchè il Consiglio di guerra di cui è attaccato il giudizio è stato presieduto da un generale di divisione o da un maresciallo di Francia, il Consiglio di revisione è egualmente presieduto da un generale di divisione o da un maresciallo di Francia, o, in mancanza di un maresciallo, da un ufficiale generale disegnato secondo le condizioni determinate dall'articolo 12. Il generale di brigata siede allora come giudice, ed il capo di battaglione o di squadrone, o il maggiore meno anziano di grado, oppure, ad anzianità eguale, meno attempato, non prende parte al giudizio dell'affare. »

Lo stesso *Journal Officiel* pubblica la decisione del Consiglio d'inchiesta sulla capitolazione della piazza di Strasburgo. Il Consiglio, pur riconoscendo che la piazza era in cattive condizioni di difesa, infligge un biasimo severo al generale Uhrich. « Noi rammenteremo, dice a questo proposito il *Journal des Débats*, come dapprima la pubblica opinione si fosse pronunziata in favore del generale. Ora si può vedere come la prudenza valga meglio dei giudizi precipitati e dei fanatismi tanto frequenti presso di noi. Il generale Uhrich era considerato un eroe; per eternarne la gloria si era dato il suo nome ad uno dei nostri *boulevards*, ed ecco che non si trattava se non di una fantasmagoria che scomparisce al primo esame. Svanisce l'eroe ed al suo posto non rimane che un ufficiale biasimato come tanti altri dal Consiglio d'inchiesta. »

Il progetto di risposta del Congresso spagnuolo (Camera dei deputati) al discorso della Corona contiene il seguente passaggio relativo alla insurrezione carlista:

« Un partito ostinatamente fazioso, e ostinatamente riottoso alle lezioni dell'esperienza, alla legittimità incontestabile dei diritti moderni, al decreto della sovranità nazionale e dell'opinione pubblica, ha osato attizzare l'incendio della guerra civile e rialzare la bandiera tante volte abbattuta dalle forze vive, liberali della nostra eroica nazione.

« Il Governo di Sua Maestà conta sulle risorse necessarie per soffocare sul principio il tentativo insensato di questi uomini, che, avendo in avversione la pubblica tranquillità, le leggi e la dinastia che la nazione s'è data nell'uso della sovranità non discutibile; sordi alla voce del patriottismo ed ingrati ai benefizi della clemenza tante volte loro prodigati, hanno chiamato sulla Spagna gli orrori d'una guerra fratricida.

« Per deludere tali pazze speranze, Vostra Maestà trovava ai suoi ordini l'intera Spagna costituzionale, l'esercito modello di disciplina ed esempio di virtù militari, e la sua milizia popolare cittadina, specchio fedele dei sagrifici patriottici e delle tradizioni liberali.

« Il Congresso, da parte sua, sarà egualmente pronto a fornire al Governo i mezzi di cui avrà bisogno, se i mezzi ordinari non bastassero per realizzare l'immediato ristabilimento della tranquillità, della pace e della legge. »

Il gabinetto neerlandese, che aveva dato le sue dimissioni in seguito dei noti incidenti parlamentari, fu pregato dal re di rimanere nel gabinetto. Ma tutti i ministri persistettero nella loro determinazione; consentirono tuttavia a ritenere i loro portafogli fino al 1° del prossimo luglio, per non nuocere al disimpegno degli affari in corso.

La sessione legislativa della Dieta svedese è stata chiusa nel dì 16 maggio da un reale messaggio, con cui il re esprime nuovamente il proprio rammarico perchè non siano state approvate dalla Camera le proposte relative all'ordinamento militare e quello della marina. Quanto alla Norvegia è noto che la Dieta di Cristiania (*Storthing*) aveva bensì votato il credito chiesto dal ministero della guerra, ma fece le sue riserve motivate rispetto a qualunque novità che si volesse introdurre nell'ordinamento attuale della difesa nazionale, e che richiedesse un aumento di balzelli. Lo Storthing fu chiuso il 19 maggio.

Si annunzia da Porto-Principe, che l'inaugurazione della sessione legislativa di Haiti seguì il 25 aprile scorso. Vi furono pronunciati due discorsi: uno dal signor Dupont, presidente del Senato; l'altro dal signor Nissage, presidente della repubblica. Il corpo consolare era stato invitato alla solennità.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri la Camera terminò la discussione del bilancio definitivo del Ministero dell'Interno per l'anno corrente; di alcuni capitoli del quale trattarono ancora i deputati Viarana, Pissavini, Paolo Paternostro, Botta, Avezzana, Abignente, Cencelli, Michelini, Antonio Billia, il relatore Lacava e il Ministro dell'Interno.

Ebbero poi luogo due interrogazioni rivolte allo stesso Ministro dell'Interno: dal deputato Bertani sopra lo scioglimento del Consiglio municipale di Lugo; a cui il Ministro rispose rendendo ragione di tale scioglimento: e dal deputato Salvatore Morelli intorno a' provvedimenti che intende prendere per sottrarre i lavoratori dell'agro romano dal disagio di dormire allo scoperto nelle vie di Roma; al che avendo il Ministro risposto dicendo che spetta al Municipio di provvedere, furono date dal deputato Ruspoli Emanuele alcune spiegazioni in proposito.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Napoli, 24.

S. M. il Re parte stasera per Roma.

Vienna, 24.

Il bollettino delle ore 6 1[2 di questa mattina sullo stato dell'arciduchessa Sofia constata un peggioramento delle funzioni cerebrali ed una grande prostrazione di forze.

Washington, 23.

Il Senato esaminò l'articolo addizionale, ma senza addivenire ad un risultato definitivo. La sessione è aggiornata, però il Senato scioglierà la questione prima di convocarsi nuovamente in sessione pubblica.

Grant firmò un'amnistia.

Madrid, 24.

Il Re ebbe una conferenza coi presidenti del Senato e del Congresso e con diversi uomini politici.

Il capo del nuovo gabinetto non è ancora scelto.

Il marchese di Urquijo, deputato della Giunta forale di Alava, sta trattando col maresciallo Serrano per la sottomissione delle bande carliste della provincia di Alava. L'effettivo totale di queste bande ascende a 1500 uomini.

Parigi, 24.

Il *Gaulois* riproduce una lettera di Napoleone indirizzata, dopo la pubblicazione delle conclusioni del Consiglio d'inchiesta sulle capitolazioni, ai generali comandanti dei corpi d'esercito. L'Imperatore respinge il giudizio emesso dalla Commissione d'inchiesta. Dice che facendo inalberare la bandiera parlamentaria, esercitò un suo diritto di sovrano e che ne rivendica la risponsabilità. Soggiunge che ha obbedito ad una inesorabile necessità che gli straziò il cuore, ma che lascia la sua coscienza tranquilla.

Parigi, 24.

Il *Journal Officiel* promulga la legge relativa alla tassa di bollo sui valori esteri, secondo il progetto approvato dall'Assemblea il 30 marzo.

Venezia, 24.

Il barone di Kübek, ambasciatore austriaco presso il Papa, è arrivato alle ore 4 pom., e riparte stasera per Roma.

Parigi, 24.

Sono arrivati il Principe e la Principessa di Galles. Si fermeranno qui otto giorni.

Versailles, 24.

Credesi che la discussione del progetto di legge per la riorganizzazione dell'esercito sarà brevissima, in seguito all'accordo esistente fra Thiers e la Commissione.

L'Assemblea nazionale approvò il progetto relativo alla riorganizzazione del Consiglio di Stato.

L'Assemblea decise di discutere domani il nuovo progetto relativo alla tassa di bollo sui valori esteri, presentato dal ministro delle finanze, e che tende a modificare la legge testè promulgata.

New-York, 24.

La discussione dell'articolo addizionale al trattato di Washington durò ieri al Senato 5 ore.

Contrariamente alle voci corse, ignorasi finora il risultato. Però si ritiene sempre che sarà ratificato.

Vienna, 24.

Il Comitato del Reichsrath discute il progetto che tende a modificare la legge militare. Il ministro della difesa nazionale espose i motivi pei quali fu presentato questo progetto. Disse che esso tende ad effettuare una più solida organizzazione della *Landwehr* cisleitana. Dimostra che questa modificazione è richiesta dall'esperienza dell'ultima guerra.

Madrid, 24.

Dispaccio ufficiale — Una banda fu sconfitta nella provincia di Barcellona; lasciò 12 morti e 9 prigionieri.

Sono comparse alcune bande nelle provincie di Guadalajara, Valenza e Santander.

I carlisti fermarono il convoglio del corriere del Nord al kilometro 509 e s'impadronirono della corrispondenza ufficiale.

La banda di Caceres si è sciolta; quella di Burgos è in fuga.

La crisi ministeriale continua.

Dicesi che Zorilla abbia consigliato il Re di incaricare il maresciallo Serrano di formare il nuovo gabinetto, ma che questi abbia ricusato.

Borsa di Londra — 24 maggio.

	23	24
Consolidato inglese	93 3[8	93 3[8
Rendita italiana	68 3[8	68 1[4
Turco	53 1[2	53 3[8
Spagnuolo	30 3[8	30 3[8

Borsa di Berlino — 24 maggio.

	23	24
Austriache	214 1[2	214 1[2
Lombarde	120 —	120 1[8
Mobiliare	199 1[4	200 —
Rendita italiana	67 5[8	67 5[8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 24 maggio.

	23	24
Mobiliare	334 10	335 90
Lombarde	201 70	201 20
Austriache	363 —	362 —
Banca Nazionale	833 —	835 —
Napoleoni d'oro	9 03 1[2	9 02
Cambio su Londra	113 10	113 —
Rendita austriaca	72 —	72 25

Borsa di Parigi — 24 maggio.

	23	24
Rendita francese 3 0[0	55 80	55 82
Rendita francese 5 0[0	87	87 05
Rendita italiana 5 0[0	69 25	69 40
Consolidato inglese	93 5[16	93 5[16
Ferrovie Lombardo-Venete	450 —	452 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	261 —	260 75
Ferrovie Romane	133 —	136 —
Obbligazioni Romane	184 —	185 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	200 50	200 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	208 —	208 75
Cambio sull'Italia	7 —	7 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	483 —	482 50
Azioni id. id.	705 —	705 —
Londra, a vista	25 42	25 44
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 25 maggio.

	24	25
Rendita 5 0[0	74 57 1[2	74 51 1[2
Napoleoni d'oro	21 51 1[2	21 52
Londra 3 mesi	26 97	26 97
Francia, a vista	107 30	107 25
Prestito Nazionale	81 20	81 67 1[2
Azioni Tabacchi (fine corrente)	747 1[2	747 —
Obbligazioni Tabacchi	520 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	481 25	482 —
Obbligazioni id.	224 —	223 75
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1728 1[2	1729 —

Tendenza buona.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 24 maggio 1872 (ore 16 50).

In Sardegna, in Sicilia ed in alcuni paesi dell'Italia settentrionale e centrale il cielo è sparso di nubi; è piovuto a Moncalieri. Il tempo è bello nel rimanente d'Italia. Le pressioni sono diminuite lungo le coste liguri e sul Tirreno, sono quasi stazionarie sull'Adriatico e sul Jonio. Il mare è agitato a Messina e a Girgenti, al Capo Passaro e a Cagliari. È calmo altrove. Venti fra Nord e Sud-Est forti in qualche stazione, vi sono nuovi indizii di turbamenti atmosferici con venti assai freschi fra levante e libeccio specialmente nel Mediterraneo.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 25 maggio 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Ancona	30		— —	Rendita Italiana 5 0[0	1 genn. 72	— —	74 40
Bologna	30		—	Prestito nazionale	1 aprile 72	— —	82 —
Firenze	30		— —	Detto piccoli pezzi	1 aprile 72	— —	82 —
Genova	30	— —	— —	Obbligaz. Beni Eccles. 5 0[0	»	— —	— —
Livorno	30	99 60	—	Certificati sul Tesoro 5 0[0	»	537 50	509 50
Milano	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 72	— —	72 20
Napoli	30	—	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	70 75
Venezia	30	—	— —	Detto Rothschild	1 dicem. 71	— —	73 80
Parigi	90	— —	—	Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	3855 —
Marsiglia	90	106 10	105 60	Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —
Lione	90	—	— —	Banca Romana		1000 —	1700
Londra	90	27 02	26 92	Banca Generale		500 —	572 50
Augusta	90	— —	— —	Banca Italo-Germanica		500 —	615 25
Vienna	90	—	— —	Azioni Tabacchi		500 —	— —
Trieste	90			Obbligazioni dette 6 0[0		500 —	— —
		Oro, pezzi		Strade Ferrate Romane	1 luglio 1866	500 —	141 50
		da 20 fr.	— —	Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	202 50
				Strade Ferrate Meridionali	1 genn. 72	500 —	— —
				Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)		500 —	— —
				Società Rom. delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	734 —
				Titoli provvisorii Detta	1 genn. 72	500 —	728 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	390 —
				Pio Ostiense	»	430 —	106 —
				Credito Immobiliare	»	500 —	524 50
				Compagnia Fondiaria Italiana		250 —	226 —

Visto — *Il Delegato di Borsa*: GIUSEPPE RIBACCHI.

2463

PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA

Per l'appalto della Ricevitoria Provinciale.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale,

Dovendosi procedere, in base alla legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie seconda) e relativo regolamento approvato con R. decreto 1° ottobre 1871, n. 462 (serie seconda), all'aggiudicazione del posto di ricevitore provinciale, giusta le deliberazioni della Deputazione provinciale in data 29 gennaio corrente anno, ed 11 s. marzo, approvate dal Ministero delle finanze (Direzione Generale delle Imposte dirette e del Catasto) con dispaccio del 5 scorso aprile, n. 22215-3740, Ufficio 2°,

NOTIFICA:

Che l'incanto ad asta pubblica per l'aggiudicazione della Ricevitoria provinciale per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877 avrà luogo nel giorno 25 del mese di giugno p. v. alle ore 12 meridiane precise in una delle sale del palazzo provinciale posto in via Torre Argentina n. 76, davanti al prefetto presidente della Deputazione provinciale, o chi per esso, coll'assistenza di un delegato dell'Amministrazione provinciale, di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, e del segretario della Deputazione provinciale.

L'incanto, di cui sopra, verrà eseguito col metodo delle schede segrete. Quindi i concorrenti prima dell'apertura dell'asta dovranno rimettere in piego suggellato al banco della presidenza le offerte di ribasso, che dovrà almeno raggiungere quello che sarà determinato come *minimum* nella scheda sigillata, che si troverà depositata sul banco della presidenza stessa.

L'asta sarà aperta sull'aggio di una lira e cinquanta centesimi per ogni cento lire di versamenti, e la Ricevitoria sarà aggiudicata a chi presenterà un maggiore ribasso. Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti. L'aggiudicatario rimane obbligato, pel fatto stesso dell'aggiudicazione. La provincia rimane obbligata quando sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle finanze.

Per essere ammessi a far partito all'asta gli aspiranti dovranno giustificare d'aver depositata presso la Tesoreria governativa della provincia a garanzia della loro offerta la somma di lire 227,216,00, corrispondenti al 2 per cento delle annuali riscossioni calcolate approssimativamente a lire 11,380,830,00 in danaro o in titoli di rendita sul Debito Pubblico d'Italia al prezzo desunto dal listino inscritto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* in data 21 del corrente mese di maggio n. 140 che è di lire 74 50 per ogni lire cinque di rendita.

I titoli di rendita, se al portatore, dovranno essere corredati delle cedole degli interessi semestrali non ancora scaduti, se nominativi, dovranno essere attergati di cessione in bianco con la firma del titolare autenticata da un agente di cambio, o da un notaro.

Le offerte per altra persona nominata devono essere corredate da regolare procura della stessa persona, e quando si faccia l'offerta per persona da dichiararsi deve questa essere indicata nell'atto stesso dell'aggiudicazione, ed essere accettata nel termine di 24 ore dal dichiarato.

Il dichiarante che fece l'offerta è però garante in proprio, sia che l'accettazione non avvenga nel termine prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni od incompatibilità previste dalla succitata legge.

Le somme depositate in garanzia saranno restituite ai concorrenti all'asta appena seguita l'aggiudicazione, trattenendosi soltanto quella dell'aggiudicatario per gli effetti previsti dall'articolo 1° del capitolato normale approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1871, numero 463 (serie 2ª).

La cauzione da prestarsi dal ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte dirette e delle sovrimposte provinciali, ed altre rendite nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, resta stabilita nella somma di L. 1,896,780.

La cauzione suddetta potrà, giusta il disposto dell'articolo 17 della citata legge e dell'articolo 19 del relativo regolamento, essere prestata anche per mezzo d'una terza persona, sempre però in beni stabili od in rendita pubblica italiana valutata secondo le norme di legge e di apposite istruzioni ministeriali.

Tutte le altre condizioni non riportate in questo avviso sono stabilite dalla legge, dal regolamento, dai capitoli normali, non che da quelli speciali che sono ostensibili nella segreteria della Deputazione provinciale dove sono depositati.

Tutte le spese dell'asta, del contratto, cauzione, e qualunque altra ecc., tenuto conto delle eccezioni accordate dall'articolo 99 della legge surriferita, saranno ad esclusivo carico del deliberatario.

Roma, dalla segreteria dell'ufficio provinciale, li 22 maggio 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
GADDA.

Capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale, ed approvati dal Ministero delle finanze.

Art. 1. Il ricevitore non ha l'ufficio di cassiere della provincia; dovrà però assumerlo ogni qualvolta piacesse alla Deputazione provinciale di affidarglielo.

In caso ne sarà avvertito almeno un mese prima ed avrà diritto al rimborso delle maggiori spese di ufficio che dovesse per tale servizio incontrare.

Art. 2. È affidata al ricevitore coll'obbligo dell'inesatto per esatto la riscossione delle rendite provinciali presenti e future di qualsivoglia natura, e differenti dalle sovraimposte ai tributi diretti.

Art. 3. Per la riscossione delle rendite, di cui al precedente articolo, sarà retribuito al ricevitore lo stesso aggio che per la riscossione delle sovraimposte ai tributi diretti.

Art. 4. Alla cauzione da prestarsi dal ricevitore a termine di legge per l'esigenza delle dette sovraimposte, dovrà esso aggiungere un quantitativo corrispondente alla sesta parte dell'ammontare delle rendite annue indicate genericamente nell'art. 2.

Art. 5. Dopo la votazione del bilancio di ciascun anno, l'Amministrazione provinciale darà al ricevitore un elenco specificato delle rendite, di cui sopra, coll'indicazione delle relative scadenze, e il ricevitore dovrà eseguirne il versamento nel termine di 20 giorni dalle scadenze rispettive.

Art. 6. In caso di ritardo dei versamenti di tali rendite, il ricevitore sarà soggetto alla medesima multa, di cui all'art. 84 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Art. 7. Negli stessi termini fissati dall'art. 88 della predetta legge pei versamenti delle somme dovute al Governo, dovrà il ricevitore versare le somme spettanti alla provincia per sovraimposte a tributi diretti presso la Banca Romana, o presso qualunque altra cassa od istituto di credito, cui la Deputazione stimasse di affidare la cassa della provincia.

Art. 8. Qualora per successiva disposizione di legge venisse variato il sistema di riscossione delle imposte, stabilite colla legge 20 aprile 1871, in guisa che la ricevitoria non potesse più sussistere, il contratto s'intenderà *ipso facto* rescisso senza che il ricevitore possa pretendere dall'Amministrazione provinciale bonifico od indennizzo di qualunque maniera.

Art. 9. Nel caso di una nuova circoscrizione della provincia, si intenderanno fermi tutti i patti suddescritti, ad eccezione di quello per la cauzione, la quale dovrà essere proporzionalmente aumentata, o potrà essere diminuita secondo che, pel fatto dell'ampliamento o della riduzione del territorio provinciale, le riscossioni da farsi per sovraimposte venissero aumentate o diminuite.

Art. 10. Il ricevitore dovrà stabilire a tutte sue spese il proprio ufficio di ricevitoria in un luogo centrale della città, e tenerlo aperto tutti i giorni non dichiarati festivi dal R. decreto 17 ottobre 1869, num. 5342, e nell'ore dalle 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane, rispetto ai 15 di partendo dal primo fissato pei versamenti degli esattori, e dalle 10 antimeridiane all'una pomeridiana nel rimanente.

COMUNE DI PARMA

Avviso d'asta. — *Lavori stradali.*

È stato oggi deliberato il cottimo per i lavori stradali di riselciamento, marciapiedi, rotaie, condottazioni, spurghi ecc., di cui nelle notificazioni 15 aprile u. s., 2 e 12 corrente, discendendone il prezzo dalle L. 60,379 77 a L. 60,359 per le quali seguì l'aggiudicazione.

Gli aspiranti al detto appalto sono avvertiti che pel facoltativo ribasso non inferiore al ventesimo sull'indicato prezzo di delibera è stabilito il termine di cinque giorni, scadente lunedì 27 andante a mezzodì.

Parma, 22 maggio 1872.

2461 — *Il Segretario Capo:* E. BRUNI.

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ABRUZZO ULTRA 2°

Avviso per ventesimo all'appalto di fornitura della nuova casa di pena di Solmona.

Essendosi questa mane aggiudicato provvisoriamente l'appalto della fornitura della nuova casa di pena di Solmona sul prezzo offerto di centesimi settantanove per ciascuna giornata di presenza utile, si previene il pubblico che il termine utile (fatali) per le offerte non inferiori al ventesimo scadrà al mezzogiorno del 5 giugno prossimo.

Aquila, 21 maggio 1872.

2466 — *Il Segretario Delegato:* N. RIBERI.

BANCA DI CREDITO VENETO IN VENEZIA

approvata con Reale decreto 24 marzo 1872

I signori partecipanti alla Banca di Credito Veneto sono invitati ad effettuare il versamento di it. L. 50 (cinquanta) per azione (secondo e terzo decimo) sulle azioni da essi sottoscritte, e ciò a termini dell'art. 9 dello statuto.

Tale versamento dovrà essere effettuato nei giorni 28 e 29 maggio corrente, dietro presentazione della lettera di partecipazione, in

Venezia, presso la sede della Banca, San Benedetto, Palazzo Conti.

Torino, presso la Banca di Torino.

Milano, presso la Banca Industriale e Commerciale.

Venezia, addì 7 maggio 1872.

Per la Banca di Credito Veneto
2196 — *Il Presidente del Consiglio:* N. PAPADOPOLI.

DECRETO. 2244

(2ª *pubblicazione*)

Sul ricorso sporto dalle signore Pocobelli Teresa del vivente Giovanni domiciliata a Torino, vedova del cav. Fedele Perino, Carlevero Teresa e Marietta sorelle del vivente Luigi pure domiciliate a Torino al tribunale civile e correzionale di Torino ne emanò il seguente

Decreto:

Il tribunale,

Udito il rapporto del giudice commesso,

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a devenire al tramutamento dei tre certificati di cui infra a favore delle Teresa Pocobelli di Giovanni vedova di Fedele Perino, Teresa Carlevero e Marietta Carlevero moglie di Lorenzo Bonardi, sorelle e figlie del vivente Luigi Carlevero, quali eredi mediate ed immediate dei due titolari in essi certificati intestati, cioè:

Rendita di lire 20 a favore di Giovanni Perino fu Pietro, con godimento dal primo gennaio 1863, al n. 69563.

Rendita di lire 300 a favore di Perino Fedele fu Giovanni, con godimento dal primo luglio 1864, n. 87601.

Rendita di lire 300 a favore di Perino Fedele fu Giovanni, con godimento dal primo luglio 1864, n. 87602.

Annotate tutte tre del pagamento semestre primo gennaio 1872.

Con ripartirne le nuove da sostituirsi per un terzo a caduna delle predette ricorrenti.

Torino, 27 aprile 1872.

Sottoscritti Ajraldi, vicepresidente — Piamola, vicecancelliere.

Si diffida chiunque possa avervi interesse a proporre le sue ragioni avanti il tribunale predetto nei termini e modi stabiliti dal regolamento sulla Amministrazione del Debito Pubblico.

Torino, 8 maggio 1872.

CAMILLO PAOLO SPANNA, agente di cambio.

2202 NOTIFICANZA.

(2ª *pubblicazione.*)

Il tribunale civile di Mondovì con suo decreto tre corrente mese di maggio autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare lo svincolo e liberazione del certificato di rendita di annue lire cento dieci avente il n. 23654, consolidato del cinque per cento, creazione legge 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 stesso mese ed anno avente altresì la data del 30 giugno 1862, n. 5601 del registro di posizione, dall'annotazione in esso scritta per rappresentare il patrimonio ecclesiastico del defunto D. Prospero Franchelli e ciò a favore del cessionario Fortunato Boveri, residente a Bagnasco, in forza d'instromento 28 gennaio ultimo, rogato Canaveri passatogli dalla Felicissima Franchelli fu Gioanni Battista moglie di Francesco Pacellini coerede del predetto Don Prospero Franchelli.

Mondovì, 8 maggio 1872.

AMBROGIO ROVERE, proc. capo.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, in seconda sezione, con deliberazione emessa nel 23 febbraio 1872 ha ordinato che l'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia in testa di Campagnolo Maria Felicia di Matteo sotto l'amministrazione di Clemente de Lucia, vincolata come ipoteca dotale, risultante dai due certificati, l'uno di annue lire 30 sotto il n. 20890 de' certificati e sotto quello di posizione 7123, e l'altro di annue lire 5 sotto al n. 14225 de' certificati, e sotto quello di posizione 72615 sia dalla Direzione del Debito Pubblico convertita in rendita al portatore nel favore de' signori Felice, Franceso, Carmina e Rosa de Lucia di Clemente.

2012 — ALFONSO SORICE, avvocato.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Si rende noto al pubblico per tutti gli effetti di legge che il tribunale civile in Santa Maria Capua Vetere con deliberazione del 15 febbraio 1872, ha ordinato che l'annua rendita di lire 75 iscritta sul Gran Libro di questo Regno a pro di Fortunata Golia fu Pasquale, sotto i numeri di certificato 144974, e del registro di posizione 75210, sia trasferita ed intestata ai figli ed eredi di essa Golia, cioè: Antonio, Marianna e Carolina Sgulò fu Giuseppe.

1997 — ANTONIO DE DOMINICIS, avv.

ESTRATTO 2241

da' registri di cancelleria delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli. N. d'ordine 609.

(2ª *pubblicazione*)

Sulla domanda della signora Caterina Scoppa di Antonio, il tribunale ha disposto così:

Che la Direzione del Debito Pubblico intesti un nuovo certificato a favore di Scoppa Caterina di Antonio domiciliata in Napoli le annue lire novantacinque di rendita risultanti dal certificato n. 16878 intestato a favore dell'ora defunta Bruno Elisabetta Cristina fu Arcangelo domiciliata in Napoli, essendo la detta Scoppa Caterina erede della Bruno Elisabetta Cristina. Ordina pure, che tal certificato sia rilasciato al padre della richiedente signor Antonio Scoppa fu Placido domiciliato in Napoli.

Così deliberato dai signori cavaliere Giovanni de Monte vicepresidente, Pasquale de Angelis, ed Enrico Rietta giudici.

Oggi ventinove aprile mille ottocento settantadue.

Firmati: Giovanni de Monte — G. Patini vicecancelliere.

Rilasciata al procuratore signor Antonio Scoppa oggi 7 maggio 1872.

Per estratto conforme

Pel cancelliere del tribunale
PASQUALE PISANI.

ESTRATTO DI DECRETO,

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Rossano in camera di consiglio:

Visto i documenti;

Visto i certificati di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico sotto il num. 321, per lire 60. — N. 51807, per lire 5. — N. 83416, per lire 200. — N. 86010, per lire 25. — N. 86011, per lire 825, tutti in favore di Costantino Lopez fu Pasquale,

Ordina al Gran Libro del Debito Pubblico di tramutare in testa al signor Marcello Lopez i certificati su designati, però tenute ferme e salde le ipoteche nella stessa guisa che vi si ritrovano.

Così deciso nella camera di consiglio dai signori Saverio Pomodoro presidente — Domenico Podestà e Nicola Petrelli giudici, oggi tre maggio mille ottocento settantadue.

Firmati: il presidente Saverio Pomodoro ed il vicecancelliere Giuseppe Bruni.

Per copia conforme.

2347 — DOMENICO NOVI CHAVARRIA.

AVVISO GIUDIZIARIO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Bari con deliberazione dei 17 gennaio 1872 disponeva lo svincolo della cauzione di lire 2400, eseguita dal defunto signor Giovanni Jaja di Conversano, in favore della signora Margherita d'Erchia di detto comune moglie ed erede del medesimo. La detta cauzione venne versata da esso signor Jaja nella Cassa dei Depositi e Prestiti di Napoli giusta la polizza numero 17777.

Si passa tutto ciò a conoscenza degli interessanti, affinchè nei termini di legge producessero le debite opposizioni.

Bari, 15 maggio 1872.

Avvocato PIETRANTONIO ADAMI.

2422

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'UMBRIA

Appalto dei lavori per l'ordinaria manutenzione della strada Eugubina, dalla porta S. Margherita di Perugia al caseggiato di Scheggia all'incontro della strada nazionale del Furlo nel sessennio 1872-1877.

AVVISO D'ASTA

per il giorno 3 *giugno* 1872, *alle ore* 11 *antim.*

Nella sua adunanza del 22 di questo mese, la Deputazione provinciale ha approvato il progetto, redatto dall'ingegnere di riparto signor Mariotto Marini, per la ordinaria manutenzione della strada Eugubina nel sessennio 1872-1877, portante la spesa complessiva di lire 73,200, non compreso il fondo per le opere di sussidio ai cantonieri.

Volendosi ora procedere all'appalto dei relativi lavori, si fa noto a tutti coloro che volessero attendervi:

1° Che alle ore 11 antimeridiane del sopraddetto giorno 3 giugno p. v., od alla presenza del deputato provinciale delegato agli incanti, si procederà, nell'ufficio della Deputazione provinciale, semprechè siano state presentate *almeno due offerte*, al primo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, sopra l'importo dei lavori in lire 73,200, a norma degli articoli 47 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452;

2° Che le schede di offerta, scritte in carta da bollo da lire una, debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti e dai respettivi fideiussori, dovranno consegnarsi, prima dell'ora sopraddetta, nell'ufficio di segreteria della Deputazione stessa, o, durante il tempo indicato dall'art. 47 del regolamento sopraccitato, al deputato che presiede all'incanto, e dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sui prezzi di appalto;

3° Che a ciascuna scheda dovrà unirsi, a garanzia dell'offerta, un certificato di deposito di L. 2000 per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, comprese quelle di bollo, registrazione e copia del progetto, come pure un certificato di deposito di lire 7,320 per il decimo dell'importare dei lavori, in danaro, in cartelle del Debito Pubblico italiano al valore di Borsa, od in obbligazione di persona riconosciuta responsabile; depositi che saranno tenuti fermi solo per quegli cui rimarrà aggiudicato l'appalto;

4° Che ogni concorrente dovrà comprovare la sua idoneità mediante un certificato rilasciato o vidimato da un ingegnere dell'ufficio tecnico di questa provincia, di data non maggiore di sei mesi;

5° Che le schede, le quali non fossero corredate dei predetti documenti o non fossero presentate entro il termine come sopra fissato, non saranno prese in considerazione;

6° Che il sessennio della manutenzione s'intenderà cominciato col 1° gennaio 1872 per terminare col 31 decembre 1877;

7° Che nel giorno 13 giugno 1872, alle ore 12 meridiane precise, scadrà il periodo di tempo (fatali), entro il quale potrà migliorarsi il prezzo di aggiudicazione con un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo stesso;

8° Che infine il piano dei lavori, come i capitolati generale e speciale di oneri trovansi depositati in Perugia nella segreteria della Deputazione provinciale, e presso l'ingegnere del 1° riparto dell'ufficio tecnico della provincia, ove se ne potrà prendere conoscenza in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 ant. alle 4 pom., ed in quelli festivi dalle ore 10 ant. alle 2 pom.

Perugia, 23 maggio 1872.

D'ordine della Deputazione Provinciale
2446 — *Il Segretario Capo:* RAMBALDI.

N° 140.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto annuo prezzo di L. 26,538 40, ammontare del deliberamento pronunciato il 30 aprile ultimo scorso pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per un novennio del tronco della strada nazionale delle Puglie, scorrente in provincia di Avellino, compreso fra le colonnette milliarie 52 *e* 61, *della lunghezza di metri* 16,640,

si procederà, alle ore 10 antimerid. di martedì 11 giugno p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia prefettura di Avellino avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 25,211 48, a cui il suddetto annuo prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà definitivamente deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed, in difetto di queste, a chi presentava il preindicato partito del ventesimo. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 13 dicembre 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma ed Avellino.

La manutenzione comincierà dal 1° aprile 1872 e sarà continuativa fino al 31 marzo 1881.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 2200 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di L. 950 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 22 maggio 1872.

Per detto Ministero
2431 — A. VERARDI, *Caposezione.*

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SETTIMANA *dal* 12 *al* 18 *maggio* 1872. — 2424

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	557	368	131,638 74	75,839 06
Depositi diversi	74	56	137,159 58	187,792 99
Casse affiliate (di 1ª cl. in conto corr.)	»	»	2,028 32	14,700 »
Casse affiliate (di 2ª cl. idem)	»	»	»	5,000 »
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	....	....	270,826 64	283,332 05

VENDITA GIUDIZIALE.

(2ª *pubblicazione*)

Nella sala del tribunale civile di Roma, prima sezione, alla pubblica udienza del giorno 27 giugno 1872, alle ore 11 antimeridiane, verrà proceduto per mezzo di pubblici incanti alla vendita del seguente stabile espropriato a danno di Innocenzo e Zaccaria fratelli Coppola del fu Domenico e Filippo Mª Salini curatore deputato ai minori Francesco, Marco, Vittoria, Mariano ed Eugenio Coppola, tutti di Genzano figli del fu Domenico e ciò ad istanza della contessa Giacinta Simonetti ed Ascanio De Brazzà.

Casa situata nella città di Genzano, circondario di Roma, in piazza dell'Osteria, segnata coi numeri 98 e 99, confinante colla piazza dell'Osteria, i beni Lepri e coll'area annessa al pubblico Lavatoio descritta ed apprezzata dal perito giudiziale signor Ignazio Cugnoni del netto valore di scudi 3662 50, pari a lire 19625 94. Sopra questo fondo grava l'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 11 42, della tassa comunale di lire 7 25, della sovraimposta provinciale di lire 3 05.

Le condizioni della vendita trovansi descritte nel bando che si trova ostensibile alla cancelleria del suddetto tribunale. La perizia e gli atti antecedenti si trovano al fascicolo numero 793 del 1868, avanti il secondo turno del cessato tribunale civile di Roma.

2403 — FILIPPO CORAZZINI, proc.

SUNTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza delli Vignetta Michele e Francesco, padre e figlio, residenti a Pinerolo, siccome investiti dei diritti caduti nell'eredità di Gamba Giuseppe Antonio, deceduto in Pinerolo il 27 dicembre 1871, il tribunale civile di questa città emanò decreto in data sette maggio corrente col quale, facendo luogo alla domanda inoltrata, richiese ed autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato a tramutare in rendita al portatore la rendita nominativa del Debito Pubblico, di annue lire cinquanta, numero 89617, stata sottoposta ad ipoteca dal fu Giuseppe Antonio Gamba, a favore di Andrea Chiabert, pei costui diritti eventuali di cui nella graduazione promossa nanti detto tribunale da Rosa Brizio vedova Bosio contro Ajmo-Boot, come dalla dichiarazione d'ipoteca 15 settembre 1864, numero 3948, e così svincolarla da tale ipoteca in modo che li instanti Vignetta, quali aventi causa dal fu Giuseppe Antonio Gamba, possano liberamente disporre della medesima, siccome proprietarii per una metà caduno, siccome venne dichiarato e ritenuto col sullodato decreto.

Pinerolo, 21 maggio 1872.

VIGNETTA MICHELE.
VIGNETTA FRANCESCO.
2432 — GRASSI, proc. capo.

PROVINCIA DI MESSINA

AVVISO D'ASTA

Per l'appalto della Ricevitoria Provinciale.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale:

In eseguimento della deliberazione del Consiglio provinciale, approvata dal Ministero delle finanze, per l'applicazione della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), del R. decreto del 19 luglio detto anno, n. 354 (serie 2ª), del regolamento annesso al R. decreto 1° ottobre 1871, n. 462 (serie 2ª), relativamente alla riscossione delle imposte dirette,

Notifica al pubblico:

Nel giorno di martedì 18 giugno p. v., alle ore 12 meridiane, in questo palazzo provinciale, al Corso Cavour, si procederà per mezzo di pubblici incanti, col metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 94 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, all'appalto della ricevitoria provinciale per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 a tutto dicembre dell'anno 1877. — L'asta sarà presieduta dal prefetto con l'assistenza di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, di un delegato della Amministrazione provinciale e del segretario della Deputazione provinciale.

L'aggiudicazione si farà dalla Deputazione, salva l'approvazione del Ministero delle finanze.

Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti, a garanzia della loro offerta, depositare nella tesoreria provinciale governativa la somma di L. 84,945, corrispondente al 2 per 100 dell'annuale riscossione, che si calcola approssimativamente nella somma di L. 4,247,260, comprese quelle della tassa sul macinato, a forma del R. decreto 7 ottobre 1871.

Il detto deposito sarà fatto in danaro effettivo ovvero in rendita pubblica dello Stato, al prezzo di Borsa di 73 62 1/2, desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 16 maggio andante mese.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco, con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

Di questo deposito dovrà farsi previamente costare, mediante regolare produzione alla segreteria provinciale della quitanza della predetta tesoreria.

Il deposito dell'aggiudicatario sarà trattenuto, gli altri verranno restituiti appena finita l'asta.

L'aggio da corrispondersi al ricevitore provinciale, sul quale verrà aperta l'asta, è stabilito nella misura di lire una per ogni cento lire di versamenti.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiore ad un centesimo di lira.

Gli obblighi e i dritti del ricevitore provinciale sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), dal regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre 1871, n. 462 (Serie 2ª), dal R. decreto 7 ottobre 1871, n. 479 Serie 2ª), e dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale del 1° ottobre 1871, numero 463 (Serie 2ª), non che dai capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale.

Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, il ricevitore, a pena di soggiacere agli effetti combinati dall'articolo 1° dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 1° ottobre 1871, num. 463 (Serie 2ª), dovrà presentare la cauzione diffinitiva stabilita per lire 603,195, siano beni stabili, ovvero in rendita su Debito Pubblico, ai termini e nei modi designati dall'articolo 17 della succitata legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), dell'articolo 19 del regolamento approvato con R. decreto 1° ottobre 1871, num. 462 (Serie 2ª).

A tenore dei capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale in seduta del 25 febbraro 1872, ed approvati dal Ministero delle Finanze, il ricevitore è obbligato di esercitare gratuitamente l'ufficio di cassiere della provincia, quando ne fosse richiesto.

Detti capitoli speciali sono in appresso trascritti.

Le offerte di altra persona nominata debbono accompagnarsi da procura regolare; e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e guarenti l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcune delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della predetta legge.

Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso, sono visibili alla segreteria della Deputazione provinciale nelle ore di ufficio, la legge, i decreti, i regolamenti, i capitoli normali e quelli speciali come sopra deliberati dalla Deputazione provinciale, ai quali il ricevitore è tenuto conformarsi.

Le spese d'asta, del contratto, tenuto conto quanto alla registrazione delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge suindicata, e della cauzione, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Messina, li 20 maggio 1872.

Il Prefetto Presidente: DE ROLLAND.

Capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero delle Finanze.

CAPITOLO PRIMO.

Art. 1. Ai termini del deliberato preso in seduta del 2 e 3 febbraio 1872, il ricevitore provinciale assume l'obbligo del servizio di cassa della provincia, quante volte in avvenire possa essere richiesto dalla Deputazione provinciale, ai sensi dell'articolo 75 della legge, e dei deliberati consiliari del 15 dicembre 1871, 2 e 3 febbraro 1872, uniformandosi alle seguenti condizioni.

Art. 2. Il ricevitore provinciale si obbliga di riscuotere tutte le rendite ed introiti generali della provincia, ed inoltre riscuoterà tutte e qualsiansi entrate riguardanti contabilità speciali di circondari, stabilimenti, istituti, opere, consorzi ed ogni altro che in atto amministra, o potrà amministrare la provincia stessa.

Art. 3. Sarà tenuta una cassa affatto divisa e separata da quella della ricevitoria, con le serrature relative come infra in pieno accordo con l'ufficio e relativa contabilità morale della provincia.

Il numerario effettivo di conto provinciale dovrà venir depositato in uno degli istituti di credito che la Deputazione provinciale sarà per destinare, mantenendo tanti conti correnti per quante sono le contabilità generali e speciali che si amministrano, sempre di accordo con l'ufficio amministrativo della provincia e sotto gli ordini della Deputazione provinciale.

Art. 4. La consegna del bilancio generale, di quelli speciali, e delle relative note di riscossione corredate da titoli esecutivi di credito, lo costituiscono debitore dello intero carico, e per ciò alle relative scadenze il ricevitore terrà a disposizione della Deputazione provinciale la effettiva somma in mora, il tutto nei limiti e sensi di legge, e secondo la natura dei cespiti.

Di conseguenza risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso, ed in pari tempo resta assoggettato alla multa di centesimi 4 per ogni lira di debito in favore della provincia, la quale, ove occorra, procederà alla esecuzione contro del ricevitore. Tutto ciò, salvo sempre il rimborso di quelle partite che non avrà potuto conseguire e per le quali non siansi consegnati i titoli esecutivi, e che verranno giustificati nei modi precisati dalla legge anzidetta e dalle istruzioni ministeriali qui appresso ricordate.

Art. 5. Del pari il detto ricevitore si obbliga di estinguere puntualmente i mandati di pagamento che verranno regolarmente tratti sui relativi articoli del bilancio generale e di quelli speciali, ovvero su qualunque altro modo disposti legalmente dalla Deputazione stessa, assoggettandosi per qualunque caso di ritardo alle penalità indicate nel precedente articolo.

Art. 6. Il servizio ed il maneggio dei fondi, le scritture ed i conti della gestione devono essere condotte in conformità alle prescrizioni dal Ministero suggerite con le circolari 19 agosto 1865, n° 85, del 19 dicembre 1865, n° 57, e 12 marzo 1867, n° 23, che il detto ricevitore dichiara di ben conoscere, e così pure di tutte altre istruzioni che, secondo legge, potrà diramare il Ministero stesso, od altra autorità legittima nell'avvenire.

Art. 7. Tutti questi servizi devono venire adempiti senza alcuna corrisponsione di aggio, premio od indennizzo qualunque; perchè s'intende tutto pagato e compensato a modo di stralcio con l'assegnazione dell'aggio sulla riscossione delle tasse fondiarie erariali, e sopraimposta provinciale, ai termini del deliberato consiliare 3 febbraro 1872.

Art. 8. Si conviene bensì che, potendosi dalla provincia destinare in avvenire un locale confacente, il detto ricevitore deve impiantare l'ufficio suo nel palazzo della provincia, con la immediazione della Deputazione provinciale contro corrisponsione di una equa pigione da convenirsi; dovendo per ora stabilire la ricevitoria in un punto centrale, e, se sarà possibile, prossimo al palazzo provinciale.

Art. 9. Il ricevitore si obbliga di custodire, a suo rischio e pericolo, quei valori o carte di valore che la Deputazione potrà affidargli.

CAPITOLO SECONDO.

Art. 1. Prima di entrare in esercizio di cassiere della provincia, il detto agente deve dare una cauzione, ai termini di legge di un valore eguale alla sesta parte del carico effettivo di esazione, dedotto il valore delle annue sopraimposte.

Per carico effettivo di esazione intenderai dovrà pur le partite variabili le ammontare totale degli introiti risultanti dal conto consuntivo dell'ultimo anno precedente a quello in cui il cassiere s'immette in servizio, coacervando le rendite ed entrate accertate ed esigibili, esclusi gli arretrati, ed esclusa altresì la sopraimposta ai tributi diretti per la quale il ricevitore trovasi aver fornito le necessarie garenzie nel contratto di assunzione dell'ufficio di ricevitoria.

Art. 2. Le somme depositate dagli appaltatori ed ogni altra somma che per qualsiasi ramo sarà depositata e pagata alla provincia, saranno versate nei modi di regola in conto separato presso quello istituto di credito che verrà prescritto dalla Deputazione stessa.

Art. 3. Cessato lo appalto, tutti i registri, carte e scritture riferibili alla Cassa provinciale verranno consegnati nei modi di legge alla Deputazione provinciale, dovendosi riguardare sin da ora come proprietà della provincia.

Art. 4. Circa alla esazione delle reste, la Deputazione si riserba di provvedere, come del pari si riserba espressamente ogni diritto, azione e pretesa che per qualunque titolo e causa possa competere alla provincia contro la ricevitoria generale e la soppressa ricevitoria circondariale per tutti gli obblighi e rapporti derivanti dalle gestioni a tutto il 31 dicembre 1872.

Art. 5. Per tutt'altro la Deputazione si riferisce alle prescrizioni della legge, regolamento, istruzioni e capitolato di appalto, non che alla legge comunale e provinciale e relativo regolamento ed istruzioni, qui sopra citati, onde il cassiere provinciale risponda alla provincia per come è chiamato di rispondere esattamente verso la finanza dello Stato.

2460

FEA ENRICO, Gerente. — ROMA — Tipografia EREDI BOTTA, Via de' Lucchesi, 4.